

ARPAT


Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore Generale N. 125 del 10/09/2014

Proponente: Dott.ssa Daniela Masini

Settore Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione con omissis (sito internet) -

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dr. Ing. Giovanni Barca 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela Masini

Estensore: Dott.ssa Daniela Masini

Oggetto: Decreto del Direttore generale n.114/2014 relativo all'indizione della procedura per l'appalto del servizio di noleggio di 9 autoveicoli commerciali a trazione integrale. Modifica atti di gara ai sensi dell'art. 39 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014

ALLEGATI N°: 3

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di supporto
All. 1: Bando di gara da pubblicare sulla GURI	omessa	Cartaceo
All. 2: Bando di bando di gara da pubblicare sulla GUCE	omessa	Cartaceo
All. 3 - Disciplinare di gara	omessa	cartaceo

Natura dell'atto: immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30, avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto n. 238 del 13.9.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.9.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreto del Direttore generale n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il decreto del Direttore generale n. 114 del 4.8.2014 avente ad oggetto: "Indizione della procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica mediante utilizzo del sistema START, per l'appalto del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di nove autoveicoli commerciali a trazione integrale, di colore bianco, della durata di 72 mesi, per l'importo a base di appalto, soggetto a ribasso, di euro 214.000,00, IVA esclusa;

Considerato che con il sopracitato decreto sono stati approvati gli atti per l'espletamento della procedura di gara, tra cui il bando da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, mediante invio on-line all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, nonché sul sito internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.arpato.toscana.it sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 6.4.2001, n. 20, sul sito internet dell'Osservatorio Regionale;

Visto l'art. 39 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella Legge n. 144/2014 che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede: "*La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.*";

Dato atto che la sopracitata disposizione riguarda i bandi che sono pubblicati dopo il 24.6.2014 (data di entrata in vigore del Decreto Legge successivamente convertito con modificazioni nella Legge n. 144/2014 in vigore dal 19.8.2014);

Dato atto che il bando della gara di cui trattasi, approvato con il sopra citato decreto del Direttore generale n. 114/2014 non contempla la misura della sanzione pecuniaria prevista dalla norma sopra citata;

Ritenuto di modificare, il testo del bando di gara (allegato 1) mediante inserimento della previsione di applicazione della sanzione pecuniaria nella misura dell' 1 per mille del valore della gara, nel caso ricorresse la condizione prevista dalla sopra citata disposizione normativa sopravvenuta;

Ritenuto di modificare altresì, il paragrafo 5 “Motivi di non abilitazione alla presentazione dell’offerta” del disciplinare di gara in relazione alla sopracitata normativa sopravvenuta, come segue:

Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 sono esclusi dalla gara i concorrenti, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione od altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte...omissis”.

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (introdotto dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014 convertito con mod. in L. 144/2014), la mancanza, l’incompletezza od altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 della sopracitata disposizione qualora non vengano sanate dal concorrente, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, fermo restando l’obbligo del concorrente del pagamento della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del 1 per mille del valore della gara.

Determina l’esclusione, altresì, il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione appaltante formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.

Visto il decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 avente ad oggetto “Modifica del decreto del Direttore generale n. 15 del 29.01.2003” Adozione del disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei Revisori;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell’Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;


decreta

1. di modificare il bando di gara da pubblicare rispettivamente sulla GUCE (allegato 1) e sulla GURI (allegato 2) di cui alla procedura indetta con decreto del Direttore generale n. 114/2014 per l’appalto del servizio di noleggio a lungo termine di nove autoveicoli commerciali a trazione integrale, per l’importo a base di appalto, soggetto a ribasso, di euro 214.000,00, IVA esclusa, mediante inserimento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 39 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella Legge n. 144/2014, che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nella misura dell’1 per mille del valore della gara quindi pari a euro 214,00, nel caso ricorresse la condizione per la sua applicazione;
2. di modificare, altresì, il paragrafo 5 “Motivi di non abilitazione alla presentazione dell’offerta” del disciplinare di gara (all. 3) in relazione alla sopracitata normativa sopravvenuta, come indicato nella parte narrativa del presente atto;

3. di omettere la pubblicazione degli atti sopra indicati, in quanto ai sensi dell'art. 66, c.9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, gli avvisi e i bandi, nonchè il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla commissione per la pubblicazione sulla GUCE;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico di ARPAT;
5. di nominare il Responsabile del Settore Provveditorato Dott.ssa Daniela Masini, "Responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici";
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso quanto prima all'avvio della procedura di gara mediante pubblicazione del bando.

Il Direttore Generale
Dr. Ing. Giovanni Barca

Il Dirigente proponente
Dott.ssa Daniela Masini


Settore Bilancio e contabilità
Il Responsabile
Dott.ssa Paola Querci

Settore Affari generali
Il Responsabile
Dott.ssa Marta Bachechi



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Paola Querci

Il Direttore Tecnico
Dr. Andrea Poggi

